

## ELEVATE QUALIFICAZIONI

“Criteri generali per la selezione delle ELEVATE QUALIFICAZIONI e relativa graduazione delle funzioni, nonché per il conferimento degli incarichi relativi alle ELEVATE QUALIFICAZIONI e relativa valutazione periodica 2023/2025”

- a) L'ente istituisce le posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato (ELEVATE QUALIFICAZIONI) finalizzate a:
  - lo svolgimento di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
  - lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità;
- b) la complessità delle attività e delle prestazioni riferite alle ELEVATE QUALIFICAZIONI si colloca tra i profili professionali appartenenti all'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni sia a tempo pieno che parziale o per quanto previsto ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022 o qualora ne ricorrano i requisiti ai sensi dell'art. 19 del CCNL 16.11.2022;
- c) tutte le aree previste per l'attivazione delle ELEVATE QUALIFICAZIONI hanno pari dignità;
- d) l'attribuzione degli incarichi determina anche l'area di appartenenza della ELEVATA QUALIFICAZIONE, fatto salvo, qualora ne ricorrano i requisiti ai sensi dell'art. 19 del CCNL 16.11.2022;
- e) il destinatario dovrà essere soggetto a delega dirigenziale con un provvedimento scritto di delega di alcune funzioni, per un periodo di tempo determinato, ai sensi dell'art. 17 Dlgs 165/01 così come modificato dalla legge 145/02 nel rispetto del comma 1 dell'art.17, e dal regolamento degli uffici e servizi. Tale criterio esercitato dal dirigente in rapporto al grado di priorità del servizio delegato rispetto a quelli gestiti in prima persona **dal Dirigente (per i Consorzi dal Direttore)**;
- f) gli incarichi di ELEVATA QUALIFICAZIONE, in fase di prima applicazione e sperimentazione, in attesa di previsione nel regolamento per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale, sono costituiti come rapporti di lavoro a tempo pieno e sono individuati come “posizioni di lavoro di particolare responsabilità”,
- g) i tetti minimo e massimo di retribuzione di ELEVATA QUALIFICAZIONE è definito in relazione al ruolo ed ai compiti assegnati con l'incarico;
- h) la graduazione delle E.Q. è effettuata con metodologia vigente adottata con delibera di Giunta;
- i) la retribuzione di posizione può variare da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00.

Il fondo per retribuzione di risultato è costituito con un importo almeno pari al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento, l'indennità di risultato attesa è

attribuita all'inizio dell'anno sulla base degli obiettivi assegnati, secondo i criteri adottati dall'Ente e può variare in conseguenza della valutazione finale annuale;

il budget complessivo per l'attivazione e la gestione delle ELEVATE QUALIFICAZIONI è determinato annualmente.

Per l'anno 2023 è inizialmente fissato in € .....

j) La retribuzione accessoria assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL vigente:

- Performance;
- indennità per particolari responsabilità
- indennità di turno, reperibilità, maneggio denaro, rischio
- compenso per lavoro straordinario art 14 comma 1 CCNL 1.4.1999;

Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può comunque essere inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite.

k) la retribuzione di posizione e di risultato spetta anche per i periodi di congedo di maternità obbligatoria anche se il periodo coincide con la scadenza contrattuale di ELEVATA QUALIFICAZIONE;

l) l'attivazione di ELEVATE QUALIFICAZIONI deve essere coerente col vigente ordinamento professionale, con l'assetto strutturale ed organizzativo, con i piani delle attività e degli obiettivi dell'Ente; di norma, gli incarichi di ELEVATA QUALIFICAZIONE hanno durata triennale e comunque corrispondente a quella dell'incarico del Sindaco. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell'incarico del Dirigente (per I Consorzi dal Direttore) uscente e la nuova nomina, il dipendente incaricato continua a svolgere le funzioni in regime di prorogatio per un massimo di 120 giorni.

m) sulla base di specifiche esigenze e motivazioni, possono comunque essere attivate ELEVATE QUALIFICAZIONI con durata diversa nel limite del CCNL vigente. Gli incarichi di ELEVATA QUALIFICAZIONE sono formalizzati per iscritto, con specifico contratto di lavoro; sono conferiti da I Dirigente (per I Consorzi dal Direttore) fornendo nella motivazione dell'atto scritto che formalizza l'incarico, un'adeguata giustificazione della scelta dei dipendenti effettivamente incaricati;

n) l'assegnazione degli incarichi di E.Q. è effettuata dal Dirigente (per I Consorzi dal Direttore), previa selezione, tenendo conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare e dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, della capacità professionale e dell'esperienza acquisita dal personale dell'Area dei Funzionari e delle Elevanti Qualificazioni. Questi requisiti devono essere valutati con riferimento ai dipendenti teoricamente destinatari degli incarichi per l'individuazione di quelli che maggiormente corrispondono ai requisiti prescritti;

- o) il personale incaricato di E.Q. è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, essendo soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell'Ente ed agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione;
- p) il responsabile di una E.Q. non può delegare ad altri dipendenti le relative funzioni in quanto ciò finirebbe per svuotare di contenuti e responsabilità la sua funzione e poiché l'istituto della delega è di competenza dei dirigenti;
- q) l'incarico assegnato al dipendente in ELEVATA QUALIFICAZIONE può essere revocato in qualsiasi momento dal Sindaco:
- a seguito di riorganizzazione dei Settori;
  - a seguito di valutazione negativa;
  - in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli obiettivi concordati, con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
  - in caso di grave violazione del Codice Disciplinare;
- r) a seguito della motivata relazione di merito sui comportamenti o di assenze continuative per un periodo superiore a 60 giorni in relazione all'impossibilità di esercitare le funzioni di coordinamento tipiche dell'incarico (fatti salvi i diritti del lavoratore/lavoratrice padre/madre e, in generale, i diritti tutelati dalla vigente normativa) l'incarico può essere sospeso. Nel caso di assenza temporanea del dipendente collocato in ELEVATA QUALIFICAZIONE **il Dirigente (per i Consorzi dal Direttore)** può procedere alla revisione organizzativa dell'ente o attribuire un incarico ad interim. La retribuzione di risultato per la gestione ad interim è stabilita in un importo massimo **pari a 25%** della retribuzione di posizione gestita ad interim.